

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 801**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO, PERTINI, TARGETTI, AUDISIO, GRIFONE, CACCIATORE, VENE-  
GONI, DE MARTINO FRANCESCO, ALBARELLO, ALBIZZATI, AMICONI,  
ANDÒ, ANGELUCCI MARIO, BALTARO, BEI CIUFOLI ADELE, BERARDI,  
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BETTOLI MARIO, BIANCO, BIGI,  
CALASSO, CAVALLARI VINCENZO, CAVALLOTTI, CERRETI, COMPA-  
GNONI, CONCAS, CORBI, CORONA ACHILLE, CREMASCHI, CURCIO, DIAZ  
LAURA, DI MAURO, FOGLIAZZA, FORA, GATTI CAPORASO ELENA,  
GHISLANDI, GOMEZ D'AYALA, JACOMETTI, LAMI, LUZZATTO, MA-  
GLIETTA, MAGNANI, MANCINI, MARABINI, MARANGONI SPARTACO,  
MARILLI, MASSOLA, MICELI, MINASI, MONTELATICI, MONTANARI, NATOLI  
ALDO, NATTA, PIRASTU, RIOCA, RIGAMONTI, ROASIO, ROSINI, SAM-  
PIETRO GIOVANNI, SANSONE, SCARPA, TOGNONI, VILLANI, ZANNERINI**

*Annunziata il 10 aprile 1954*

**Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi,  
in favore dei coltivatori diretti**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Nella passata, come nella presente legislatura, la Camera è stata interessata da iniziative parlamentari, espresse in proposte di legge, che pur differenziandosi nel contenuto e nella formulazione sono concordi nel fine: riconoscere ai coltivatori diretti il diritto alle prestazioni sanitarie nell'assicurazione obbligatoria di malattia.

Tali iniziative hanno suscitato tra i milioni di coltivatori diretti un'atmosfera di ansiosa attesa ed un'eco di unanime consenso, come attestano numerose e significative manifestazioni tra le quali ricordiamo qui le assemblee ed i convegni che con larga partecipazione degli interessati si vanno tenendo in ogni regione d'Italia: delegazioni di uomini e donne che si sono recate presso le Autorità

centrali e periferiche, l'invio di migliaia di ordini del giorno, i contatti diretti e personali con i parlamentari. Attorno a questa vasta azione si raccoglie la manifesta simpatia di ogni strato della popolazione, e si è creato un largo movimento d'opinione di cui si hanno visibili segni nell'ampiezza del dibattito sulla stampa, nella dovizia di manifesti, nel fervore delle iniziative. Ed è naturale che questo avvenga, perché si è ormai largamente e profondamente affermata quella concezione più progressiva della protezione sociale che allarga la sua sfera di applicazione, fino a comprendere tutti coloro che derivano esclusivamente o prevalentemente dal lavoro i loro mezzi di sostentamento, dai lavoratori che operano con vincolo di subordinazione, a quelli auto-

nomi, la cui attività lavorativa è nettamente prevalente rispetto all'impiego di mezzi di produzione.

Determinante della condizione di bisogno che esige l'intervento riparatore della sicurezza sociale è la situazione di debolezza economica dei possibili soggetti.

Nella piccola impresa contadina tale critica e precaria situazione ha indiscutibile carattere permanente, per i fattori, variamente concorrenti, da cui scaturisce e che sono da individuarsi essenzialmente: nella dimostrata impossibilità, per la famiglia contadina, di impiegare mediamente oltre la metà del potenziale di lavoro a propria disposizione nel bassissimo livello del reddito medio familiare e di ogni singolo membro della famiglia, ragione prima del precario tenore di vita della generalità dei nostri contadini; nella grave pressione fiscale le cui origini sono da ricercarsi nell'adozione di criteri di accertamento che ignorano ogni perequazione distributiva degli oneri e che prescindono dalla elementare realtà che il reddito della piccola azienda contadina è, essenzialmente, prodotto dal lavoro; nell'impossibilità pratica, per tutta una serie di ragioni, di attingere al credito agrario di miglioramento e di esercizio; nelle ripercussioni della crisi dell'agricoltura che cadono pesantemente sulle piccole economie familiari, le cui possibilità di difesa trovano ostacoli insormontabili nella stessa struttura della nostra economia agricola.

Altro importante fattore è costituito dall'autologoramento cui è costretto a sottoporsi il coltivatore diretto, per la ineluttabile necessità di ridurre al minimo le spese, onde non aggravare il precario bilancio familiare. Come a tutti è noto, questa categoria non conosce normalità di orario di lavoro, e nel lavoro impegna senza risparmio tutte le sue energie, superando d'assai, specie nei lavori stagionali, le stesse possibilità di resistenza dell'organismo umano.

La situazione di precarietà che costituisce l'espressione immediata e caratteristica della piccola azienda contadina, nonché il fatto che gli elementi attivi che operano da questa posizione costituiscono all'incirca un sesto della popolazione del nostro Paese, pongono al legislatore doveri precisi; primo fra questi, quello d'interpretare le istanze della categoria e conferire ad esse contenuto sostanziale con adeguato riconoscimento. Fra queste istanze e come prodotto delle concrete prospettive aperte dai nuovi orientamenti della protezione sociale i coltivatori diretti pongono anche il diritto alla pensione d'invalidità e vecchiaia.

Nelle assemblee contadine cui ci richiamiamo per ribadire con autorevolezza la vastità del movimento d'opinione che consolida ed imprime maggior vigore a queste istanze, il riconoscimento del diritto alla pensione è posto, come rivendicazione immediata, con la stessa forza con cui è posto quello alle prestazioni sanitarie di malattia; ed è naturale, perché sia l'uno che l'altro settore delle prestazioni previdenziali sono stati sempre e con acutezza sentiti dai contadini italiani e formano oggetto di una vecchia aspirazione.

Sono queste le premesse su cui si fonda ed a cui si ricollega la presente proposta di legge. Essa tende ad attuare quelle immediate prospettive di realizzazione che sono nei voti dei contadini italiani, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica, i quali si compendiano in una tangibile espressione di operante solidarietà verso una categoria che pur essendo giustamente additata come altamente benemerita viene tuttavia, nella realtà, invariabilmente dimenticata. La proposta risponde pertanto ad un essenziale e positivo aspetto della difesa della piccola proprietà contadina.

Il principio solidaristico cui sono informate le norme costituzionali ha avuta la sua traduzione pratica proprio nella disciplina normativa dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Dopo aver infatti maturata una positiva esperienza con il « Fondo di solidarietà sociale » istituito con carattere di transitorietà al fine di corrispondere un assegno di contingenza sulle pensioni, ed ora abolito, tale principio ha trovato la sua definitiva consacrazione legislativa nella legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'istituzione del « Fondo adeguamento pensioni » al cui finanziamento concorre lo Stato quale espressione della collettività nazionale. È un valido e prezioso precedente che rende più agevole l'inserimento dei coltivatori diretti fra i titolari del diritto alla pensione, tenuto conto che particolarmente per questa categoria è necessario l'intervento dello Stato al finanziamento.

Non minore rilievo ha la proposta di estendere ai coltivatori diretti i benefici previsti dal complesso delle norme sulla assicurazione per la tubercolosi. Nell'apprezzamento delle finalità proprie a questo settore della protezione sociale, non si può prescindere dalla considerazione che esso non può essere riguardato come limitato da una concezione strettamente assicurativa, per sua stessa natura e per l'intrinseco contenuto delle norme che lo disciplinano. L'assicura-

zione per la tubercolosi costituisce un validissimo strumento per una efficace lotta contro questa terribile malattia; dispiega i suoi benefici effetti su un campo più generale che è quello della pubblica salute; assurge pertanto ad un alto livello umanitario. Per questa sua funzione, è stata la prima delle assicurazioni sociali, ove si eccettui l'assicurazione infortuni in agricoltura la cui ampiezza è dovuta ad altre ragioni che, allargando il suo campo di applicazione, si è disancorata dalla esistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato come requisito essenziale per avere diritto alle prestazioni d'ordine sanitario ed economico previsto dalle disposizioni, da qui la sua estensione, per restare nel campo agricolo, ai coloni e mezzadri.

L'assicurazione contro la tubercolosi ha una sfera di applicazione comprendente circa 10 milioni di assicurati, di cui soltanto tre milioni e 800 mila, agricoltori; gli assistiti, per ricovero in case di cura e per cure ambulatoriali, sono da calcolarsi intorno a 160 mila. Appare evidente il contrasto fra l'entità della popolazione lavoratrice agricola e quella degli attuali assicurati; manca infatti la categoria, quella dei coltivatori diretti, che costituisce la più cospicua parte dei lavoratori agricoli; questo vuol dire che ci sono diecine di migliaia di casi che sfuggono alla tutela assicurativa; vuol dire anche che i coltivatori diretti debbono, in questi casi, sobbarcarsi ad ingentissime spese che non si conciliano con le precarie loro condizioni economiche e che spesso determinano la rovina della famiglia. È evidente che il contrasto deve essere eliminato.

All'articolo 1, si precisano i soggetti all'obbligo delle assicurazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi. Tali soggetti debbono necessariamente identificarsi con quelli di cui alla precedente proposta di legge sull'assicurazione di malattia. Sulla delicatezza di questa questione e sul fatto che la sua soluzione è fondamentale ai fini della delimitazione del campo di applicazione delle norme, è stata già richiamata l'attenzione della Camera.

A nostro fondato parere la configurazione giuridica del lavoratore coltivatore diretto scaturisce con sufficiente delineazione dal criterio di prevalenza adottato dal Codice civile agli articoli 1647 e 2083; non può sussistere dubbio che, se il legislatore avesse inteso fissare un qualsiasi limite al concetto di prevalenza, avrebbe disposto un termine di raffronto proporzionale fra la disponibilità di mano d'opera del nucleo familiare e la mano d'opera occorrente a soddisfare

le esigenze di coltivazione del fondo; ma non l'ha fatto, e perciò la lettera e lo spirito delle citate norme autorizzano la conclusione che si tratti di prevalenza semplice, espressa idoneamente da una massa di possibili posizioni che comprenda i limiti massimo e minimo di mano d'opera familiare, da 99,99 al 50,01 per cento.

All'articolo 2, oltre alle modalità di accertamento dei soggetti, si stabilisce un modo di distribuzione delle giornate di lavoro, complessivamente accertate per la famiglia, a ciascun componente il nucleo familiare; si è tenuto conto della necessità che ciascun membro della famiglia, nell'ambito della capienza e nella misura del suo presumibile apporto di lavoro, abbia accreditato un congruo numero di giornate, non meno di quella di adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia. Si sono perciò previsti:

un sistema di selezione, successiva, con un determinato ordine di successione, che risponde alle particolari caratteristiche dell'evento da tutelare, affinché tale tutela esprima il massimo d'efficacia; è evidente, ad esempio, che se corrispondentemente al numero delle giornate da distribuire questo si esaurisce senza che vi possa partecipare la moglie, questa resterà pur sempre garantita dalle norme sulla pensione di reversibilità;

dei coefficienti unitari di accreditamento delle giornate di occupazione complessive, nell'ordine di successione, suscettibili di aumento nell'ambito della capienza; tali coefficienti riflettono l'obiettivo situazione della variabilità d'impiego della mano d'opera familiare nei fondi a coltivazione diretta e per tanto rispondono alle esigenze di rilevanza proprie di questa categoria.

Nessun limite minimo di giornate è stato fissato ai fini dell'accreditamento; tale criterio è giusto, perché nel caso si fosse posto un limite minimo si sarebbero esclusi proprio i coltivatori diretti più bisognosi, che costituiscono la gran massa degli assicurabili. Giova infatti considerare che *fino a 104 giornate* (come da apposita formulazione all'articolo 2) significa praticamente fino a 3 ettari-3 ettari e mezzo di seminativo a cereali; nei confronti del coefficiente colturale medio, generalmente accettato, dalle aziende a coltivazione diretta (60-70 giornate), esso significa all'incirca un ettaro e mezzo; d'altra parte il coefficiente di 104 giornate non è stato scelto a caso, ma s'identifica col *minimo di giornate annue* fissato per le categorie a salario a più basso tenore di occupazione, per maturare, nei 15 anni di *periodo minimo*

di assicurazione, il diritto alla pensione. La fondata preoccupazione di non disperdere con una eccessiva distribuzione gli accreditamenti e con ciò rendere più agevole l'accumularsi dei contributi nel numero e nel periodo necessari per poter liquidare la pensione, esige naturalmente che le giornate di occupazione, in questa ipotesi, siano concentrate tutte sul capo famiglia. È stato viceversa fissato il limite massimo di accreditalmento ad ogni singola persona e con precedenza al capo famiglia, di giornate 300, che è la *massima frequenza di occupazione*, tipica, nella agricoltura, e per i lavoratori a salario, dei salariati fissi.

Gli articoli 3 e 4 rispondono all'esigenza di inserimento della presente proposta di legge, in modo organico, nelle generali disposizioni sull'invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'articolo 3 prevede l'applicazione del principio dell'accumulabilità; per cui le giornate eseguite nella diretta coltivazione debbono essere computate, ai fini dell'accreditalmento, unitamente a quelle eseguite, in agricoltura, in una qualsiasi altra posizione contrattuale o in funzione di un rapporto di subordinazione. Il principio della cumulabilità si rileva giusto anche ad una superficiale considerazione; esso infatti trae la sua origine e la sua ragione di affermazione dalla obiettiva esigenza di sostanziare una posizione assicurativa, che rifletta la realtà delle giornate di occupazione del titolare comunque eseguite, e rifletta altresì il fenomeno dell'eccessivo frazionamento della piccola proprietà terriera.

Le condizioni concorrenti, per maturare il diritto alla pensione, formano oggetto della formulazione dell'articolo 4. Esse sono il periodo minimo di assicurazione, i limiti di età, il numero minimo di contributi base, versati o accreditati, a favore dei soggetti assicurati. Si è ritenuto di riproporre le norme vigenti per i lavoratori a salario, sia in funzione di una giusta equiparazione di trattamento, sia perché questo rende di facile applicabilità il cumulo dei contributi previsto all'articolo 3. Tuttavia, alla variabilità di occupazione dei coltivatori diretti non è possibile far corrispondere una loro classificazione in sotto categorie, come per i lavoratori a salario; si è reso quindi necessario prevedere un corretto accorgimento in base al quale sono fissati (ad esempio, per gli uomini) un minimo di 104 e un massimo di 300 contributi annui, versati o accreditati, entro i quali possano rientrare tutti i casi possibili che riflettano la frequenza di occu-

pazione nell'anno; tali minimo e massimo corrispondono ai limiti di contribuzione fissati dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per i giornalieri di campagna e per i salariati fissi.

L'articolo 6 prevede la corresponsione ai coltivatori diretti assicurati, per i quali si verifica l'evento oggetto dell'assicurazione, di tutte le prestazioni previste per i lavoratori a salario delle vigenti disposizioni sull'assicurazione per la tubercolosi. Unica prestazione condizionata è l'indennità post-sanatoriale; la condizione a cui è subordinata la cessazione del godimento di tale indennità, oltre al decorso del periodo previsto, è che l'assistito dimesso dalla casa di cura sia in grado di riprendere la piena e continua attività di lavoro. Una presunzione di *ritorno all'attività di lavoro* del dimesso dal sanatorio o dalla casa di cura, che poggiasse semplicemente sulla considerazione che si tratta di rientro in un fondo direttamente condotto e da cui si facesse derivare la non corresponsione dell'indennità, non corrisponderebbe alla realtà, e pertanto, nelle sue conseguenze, sarebbe profondamente ingiusta. È evidente infatti che a chiunque sia dimesso dalla casa di cura per guarigione clinica ed a maggiore ragione se residua dei postumi, in qualsiasi posizione espliciti normalmente il lavoro deve essere consentito un periodo di tempo in cui gli sia reso possibile reinserirsi nella vita attiva e rieducarsi gradualmente all'attività lavorativa, onde evitare ricadute. È anche evidente che in questo periodo di tempo il dimesso deve tendere a consolidare i risultati raggiunti con la cura, osservando un regime di vita del tutto particolare, che esige i mezzi necessari e che non potrebbe essere osservato ove i mezzi difettassero. Proprio a questa esigenza di provvigione di mezzi risponde l'istituzione post-sanatoriale, che pertanto non deve negarsi ai coltivatori diretti.

All'articolo 8 nel ribadire e consacrare il principio solidaristico in virtù del quale è prevista la partecipazione dello Stato al finanziamento delle gestioni assicurative, si precisa la misura di questo concorso. Essa non può essere inferiore a quella proposta per il finanziamento dell'assicurazione di malattia e la sua giustificazione è fondata sulle argomentazioni addotte in proposito. Ci è sembrato peraltro essere giusto prevedere una ulteriore discriminazione che riflette una maggiore e più diffusa condizione di precarietà, particolare caratteristica di certe zone nel quadro generale della situazione di debolezza economica della categoria: non è

inutile ricordare, al riguardo, che il legislatore è già intervenuto, con atti concreti e con disposizioni operanti di facilitazione, a favore di queste zone; proprio a queste disposizioni ci siamo ricollegati nel proporre la discriminazione.

Richiamiamo la particolare attenzione degli onorevoli colleghi sul disposto di cui all'articolo 12 (disposizioni transitorie); con esso proponiamo che la pensione, nella misura minima di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sia corrisposta immediatamente ai coltivatori diretti che abbiano raggiunta l'età pensionabile; e che sia corrisposta anche a coloro i quali raggiungeranno successivamente tale età, nei quindici anni dell'entrata in vigore della presente legge, se di vecchiaia, o nei cinque anni, se d'invalidità, indipendentemente dal numero dei contributi versati o accreditati in loro favore. La gradualità negli anni dell'applicazione della disposizione soccorre all'esigenza di ammettere tutti i coltivatori diretti al godimento della pensione; è evidente infatti che coloro che raggiungono l'età pensionabile entro i periodi previsti non godrebbero mai della pensione non avendo soddisfatti i requisiti minimi ed essenziali, concorrenti, per maturarne il diritto.

Su questa proposta che ha un precedente valido e relativamente recente nella legislazione francese, riteniamo sia agevole ottenere la comprensione ed il consenso unanime. Per chi è a contatto o comunque conosce l'ambiente contadino, non possono sussistere dubbi sul fatto che essa accoglie una esigenza profondamente umana. I vecchi contadini ne

fanno una essenziale e giusta questione di dignitosa permanenza della famiglia, allorché l'evento naturale della vecchiaia e della invalidità non consente loro di apportare lavoro attivo ed efficiente alle sorti della modesta economia familiare; è un dramma reale, quello che vivono questi vecchi contadini, che affonda le sue radici nell'angosciosa condizione di essere di aggravio alla famiglia e di imporre alla famiglia insostenibili sacrifici. L'accettazione di questa proposta costituirà indubbiamente un alto titolo di onore per il nostro ordinamento previdenziale. L'onere relativo deve essere necessariamente a carico dello Stato; ma non sarà rilevante. Anche in questo campo abbiamo, nella stessa nostra legislazione, un significativo precedente nella cifra annuale di 15 miliardi che lo Stato si è assunta per integrare le pensioni, rivalutate a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, le esperienze maturate nell'atmosfera di attesa per l'assicurazione di malattia in particolare e della previdenza in generale, ci consentono di affermare che i milioni di coltivatori diretti fanno assegnamento sicuro sulla sensibilità del Parlamento nei loro confronti. Risponderemo pienamente a questa loro fiducia se, superando i vincoli tradizionali ed angusti di una concezione ormai invecchiata, sapremo creare solide basi per l'ulteriore sviluppo, in senso solidaristico, della protezione sociale dei coltivatori diretti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, e per la tubercolosi, sono rese obbligatorie per coloro che direttamente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi ed all'allevamento e governo del bestiame, siano essi proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, concessionari e pastori, nonché per i familiari d'ambo i sessi, che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata l'età di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, semprechè la complessiva forza lavorativa della famiglia sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo, accertate con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

### ART. 2.

L'accertamento dei soggetti si effettua secondo le norme di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, e successive disposizioni di modifica e di attuazione.

Il complesso delle giornate eseguite per ogni anno dai componenti del nucleo familiare deve essere attribuito nel modo seguente:

- fino a 104 giornate, al capo famiglia;
- le giornate eccedenti, fino a 104, al 1° figlio maschio e così via per gli altri figli maschi, la moglie, le figlie;
- in caso di ulteriore eccedenza, al capo famiglia fino a 300 giornate e così via e nello stesso ordine, fino ai limiti della capienza.

### ART. 3.

Ad ogni effetto delle leggi vigenti sulle assicurazioni per la invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, le giornate eseguite nella coltivazione diretta o nell'allevamento e governo del bestiame, sono cumulate con quelle eseguite alle dipendenze di terzi o in funzione di rapporto associativo comunque denominato.

### ART. 4.

L'assicurato ha diritto alla pensione:

- 1°) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne, purchè siano trascorsi almeno 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risul-

tino versati o accreditati in suo favore e nella misura di cui alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, almeno:

da 1.560 a 4.500 contributi giornalieri di cui alla tabella b), n. 3, per gli uomini;

ovvero

da 1.040 a 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella b), n. 3, per le donne ed i giovani.

2°) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e quando risultino versati o accreditati in suo favore e nella misura di cui alle tabelle indicate, almeno:

da 520 a 1.500 contributi giornalieri di cui alla tabella b), n. 3, per gli uomini;

ovvero:

da 350 a 520 contributi giornalieri di cui alla tabella b), n. 3, per le donne e i giovani.

#### ART. 5.

L'ammontare della pensione annua è determinato secondo il procedimento e le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Non può essere, in ogni caso, inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione degli articoli 10 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma e la pensione determinata ai sensi del primo comma del presente articolo è a carico del Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

#### ART. 6.

Ai soggetti assicurati di cui all'articolo 1 competono tutte le prestazioni previste dalle vigenti disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

L'indennità post-sanatoriale compete anche nel caso di rientro nel fondo, purchè non sia ripresa la piena e continuativa attività di lavoro.

#### ART. 7.

La gestione delle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi di cui alla presente legge, è affidata all'Istituto della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è integrato da tre rappresentanti dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto è integrato da tre rappresentanti dei coltivatori diretti.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni della presente legge e per le rispettive gestioni, concorrono i coltivatori diretti di cui all'articolo 1 della presente legge e lo Stato, nelle seguenti proporzioni:

Lo Stato, due terzi;

I coltivatori diretti, un terzo.

La misura del concorso dello Stato è elevata all'80 per cento e quella dei coltivatori diretti ridotta al 20 per cento per i soggetti all'obbligo delle assicurazioni di cui all'articolo 1 che coltivano terreni ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 99, e nelle regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

ART. 9.

Il contributo a giornata a carico dei coltivatori diretti sarà di anno in anno determinato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione centrale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75; esso è desunto dal fabbisogno annuale delle gestioni, detratto il contributo a carico dello Stato.

Il contributo a carico dei coltivatori diretti sarà accertato e riscosso in conformità delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successivi provvedimenti di modifica e di attuazione.

Tale contributo è applicato al numero delle giornate di lavoro necessarie per la coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, da determinarsi secondo le norme di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

ART. 10.

La somma a carico dello Stato corrispondente a quanto gli deriva dall'applicazione degli articoli 8 e 11 della presente legge, verrà iscritta a partire dall'esercizio finanziario 1954-55 in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



## ART. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti sulle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 12.

La pensione di vecchiaia, nella misura minima prevista dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, deve essere immediatamente liquidata ai coltivatori diretti di cui all'articolo 1 che abbiano compiuto l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, alla data di entrata in vigore della presente legge, purché dimostrino di aver lavorato terreni o condotto bestiame, direttamente, o in funzione di rapporto associativo comunque denominato, nei 15 anni precedenti.

Per ciascuno degli anni successivi alla entrata in vigore della presente legge e fino al 15° anno, la pensione deve essere parimenti liquidata ai coltivatori diretti purché diano la dimostrazione di cui al 1° comma del presente articolo, qualunque sia il numero dei contributi versati o accreditati a loro favore.

La pensione di invalidità deve essere immediatamente liquidata ai coltivatori diretti invalidi nella misura minima prevista dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualunque sia la loro età, purché dimostrino di aver lavorato terreni o condotto bestiame, direttamente o in funzione di rapporto associativo comunque denominato, nei 5 anni precedenti.

Per ciascuno degli anni successivi alla entrata in vigore della presente legge e fino al 5° anno, la pensione deve essere parimenti liquidata ai coltivatori diretti che incorrono nella invalidità, purché diano la dimostrazione di cui al 3° comma del presente articolo, qualunque sia il numero dei contributi versati o accreditati in loro favore.

Le pensioni corrisposte in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non sono reversibili.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del presente articolo provvede per intero lo Stato.

## ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.